

Informazione Regolamentata n. 30008-13-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Marzo 2026 17:10:04	MTF
---	--	-----

Societa' : BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA

Utenza - referente : BAPRN04 - Stefania Iacono

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2026 17:10:04

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Marzo 2026 17:10:04

Oggetto : Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sul punto 3 all'ordine del
giorno in parte ordinaria, redatta ai sensi dell'
art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Testo del comunicato

VEDASI DOCUMENTO ALLEGATO

Banca Agricola Popolare di Sicilia S.c.p.A.
Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci
17 aprile - 18 aprile 2026

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine
del giorno in parte ordinaria, redatta ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58**

***«Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e
conseguenti»***

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento posto al punto 3 dell'ordine del giorno in parte ordinaria: *«acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti»*.

Premessa

Come rappresentato in occasione delle Assemblee ordinarie dei Soci già a partire dal 2019, alla Banca, in quanto emittente azioni trattate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, si applicano – ai sensi del comma 3-bis dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”) – le disposizioni ivi previste in materia di *«acquisto di azioni proprie e della società controllante»*. Ne deriva, pertanto, che anche per la Banca *«gli acquisti di azioni proprie (...) devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti»*, secondo le modalità dettate dall'art. 144-bis del regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 c.s.m. (“**Regolamento Emittenti**”).

La presente relazione (“**Relazione**”) è stata predisposta in conformità a quanto prescritto dall'art. 73 e dall'Allegato 3A, Schema n. 4, del Regolamento Emittenti.

La Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 27 marzo 2026, è stata depositata presso la sede sociale ed è reperibile nella sezione “*Investor Relations*” del sito internet aziendale (www.baps.it) nonché presso il meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie

Si ritiene opportuno ricordare le motivazioni per le quali è richiesto il passaggio assembleare per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie. In ragione della forma societaria di BAPS, la disciplina dell'acquisto di azioni proprie è recata dall'art. 2529 cod. civ. (norma applicabile alle banche popolari in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 29, comma 1, e 150-bis, comma 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), a mente del quale *«l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società»*.

Lo Statuto sociale della Banca effettivamente autorizza all'art. 17 gli amministratori a *«disporre l'acquisto di azioni della Società»*. La medesima previsione attribuisce, altresì, agli amministratori la facoltà di “ricollocare” oppure annullare le azioni acquistate. Non trovano quindi applicazione alla Banca le previsioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., norme che, quanto alle società per azioni, rimettono all'autorizzazione assembleare l'acquisto di azioni proprie ovvero la possibilità di disporre delle azioni proprie in portafoglio.

L'art. 144-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, previsione applicabile anche a BAPS, stabilisce che *«la delibera dell'assemblea che autorizza l'acquisto di azioni proprie specifica quali delle modalità, previste dai commi 1 e 1-bis, possono essere utilizzate»*. La norma in parola sembra richiedere comunque un passaggio assembleare, malgrado l'autorizzazione

permanentemente riconosciuta al Consiglio di Amministrazione dallo Statuto sociale, se non altro ai fini della definizione delle modalità utilizzabili dalla Banca per l'acquisto di azioni proprie.

Preme, altresì, ricordare che qualsiasi operazione di acquisto di azioni proprie è assoggettata al rilascio da parte di Banca d'Italia dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, come successivamente modificato (**"CRR"**), sicché ogni intervento di acquisto di azioni potrà essere effettuato esclusivamente nei limiti quantitativi previamente autorizzati da Banca d'Italia.

Rimangono, peraltro, escluse dal perimetro rilevante della presente Relazione e conseguentemente non vengono regolate dalla proposta delibera assembleare le operazioni di acquisto di azioni proprie nei casi di rimborso previste dallo Statuto sociale.

Fatta esclusione per i menzionati casi, l'acquisto di azioni proprie, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente, potrà avere una o più delle seguenti finalità:

(a) Attività di sostegno della liquidità del titolo

Come noto, la Banca ha attivato sin dal 24 giugno 2019 (prima tra le banche popolari) una iniziativa a sostegno della liquidità delle proprie azioni (poi avviata da molte altre), conferendo ad Equita Sim S.p.A. (**"Equita"**), intermediario autorizzato alla prestazione di servizi di investimento, l'incarico di acquistare azioni della Banca sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Vorvel Sim S.p.A. su cui esse sono trattate (**"Vorvel"**). In data 19 dicembre 2023, la Banca ed Equita – in vista dell'entrata in vigore, in data 1° gennaio 2024, del nuovo Regolamento di Vorvel in conformità alle modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Vorvel Sim S.p.A. in data 28 settembre 2023 – hanno sottoscritto un contratto, con scadenza al 31 dicembre 2024, volto a consentire la prosecuzione dell'attività di sostegno della liquidità del titolo coerentemente con le previsioni dettate dal nuovo Regolamento. Tale contratto ha, in seguito, formato oggetto di distinti rinnovi annuali. La relativa scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2026.

Ad oggi, il controvalore delle azioni complessivamente riacquistate, per il tramite di Equita, nell'ambito delle attività di sostegno della liquidità avviata nel 2019 è stato pari ad euro 13.944.888,40.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno persistere nell'operatività affidata ad Equita, al fine di ulteriormente sostenere la liquidità delle azioni, supportando il regolare svolgimento delle negoziazioni su tali strumenti nel rispetto della normativa vigente.

Tale operatività, che ha luogo con risorse messe a disposizione dalla Banca sulla quale ricadranno in via esclusiva i risultati economici e i rischi derivanti da tale attività, ha luogo nel rispetto delle prescrizioni recate dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (**"MAR"**) ed è ispirata alla prassi di mercato ammessa adottata con delibera Consob n. 21318 del 7 aprile 2020 (**"Prassi di mercato Consob"**).

(b) Iniziativa mutualistico-solidaristica

La Banca ha in corso una iniziativa mutualistico-solidaristica volta ad alleviare il disagio avvertito da Soci che versino in particolari situazioni di bisogno (sussistenti in presenza di condizioni reddituali particolarmente disagiate e di specifiche patologie mediche). Alla data odierna il controvalore delle azioni riacquistate nell'ambito dell'iniziativa è stato pari ad euro 1.666.350,00. Sono state così soddisfatte le richieste presentate da n. 189 azionisti, aventi diritto ai sensi del Regolamento disciplinante l'iniziativa.

Al fine di consentirne la prosecuzione si rende necessaria una nuova delibera assembleare, fermo restando che l'iniziativa deve mantenere comunque natura straordinaria.

Si rammenta che l'intervento può avere luogo solo al di fuori dall'ordinaria sede di negoziazione delle azioni.

(c) Buy-back

Come noto, la Banca ha dato corso nel 2025 all'operazione di *capital management* denominata "BAPS GERMOGLIA", comprensiva, *inter alia*, di un programma di *buy-back* predeterminato per complessivi euro 10.000.000,00 – ispirato all'art. 2, comma 1, del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione del 8 marzo 2016 e alle Linee Guida in tema di "Operatività su azioni proprie in un contesto di mercato integro" poste in consultazione dalla Consob nel luglio 2019 ("**Linee Guida Consob**") – da eseguire, in due distinte *tranche* di riacquisti di azioni proprie su Vorvel per importi annui identici (euro 5.000.000), nel biennio 2025-26.

La prima parte del menzionato programma di *buy-back* si è svolta nelle aste ricomprese tra il 28 novembre e il 19 dicembre 2025. Apposito comunicato concernente la seconda parte del medesimo programma formerà oggetto di pubblicazione con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data della prima asta.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca intende peraltro riservarsi la possibilità di dare corso ad analoghe iniziative, le cui caratteristiche di dettaglio (es. importi, date rilevanti, prezzo di acquisto) saranno, nel caso, comunicate al pubblico con congruo anticipo rispetto alla data di avvio degli acquisti.

(d) Altro

Infine, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno riservarsi altresì la possibilità di acquistare azioni proprie nel caso ciò si dovesse rendere necessario e per motivazioni allo stato non puntualmente identificabili, anche fuori della sede di negoziazione e sempre nel rispetto dei limiti dello Statuto e della normativa tempo per tempo applicabile.

Resta inteso che le azioni acquistate dalla Banca ai sensi delle precedenti lettere (a), (b), (c) e (d) potranno essere utilizzate per qualsivoglia finalità riconosciuta dall'ordinamento, ivi inclusa la facoltà di dare corso alla successiva assegnazione delle azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Banca stessa o di eventuali società collegate.

2. Controvalore massimo, categoria e valore nominale delle azioni acquistabili

I limiti civilistici all'acquisto di azioni proprie, in ragione della forma giuridica di BAPS, sono dettati dall'art. 2529 cod. civ. In ogni caso, le operazioni di acquisto di azioni verranno poste in essere in modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di acquisto rispetti i limiti previsti dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia ai sensi degli artt. 77 e 78 CRR.

Si fa presente che il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo.

Le azioni della Banca sono prive di valore nominale.

3. Informazioni in merito al rispetto dell'art. 2357, comma 3, cod. civ.

Come detto, BAPS è banca popolare costituita in forma di società cooperativa per azioni e, pertanto, ad essa non trova applicazione l'art. 2357, comma 3, del cod. civ.

In ogni caso, si rileva che alla data della presente Relazione la Banca detiene n. 2.377.170 azioni proprie, pari al 8,52893% del capitale sociale. Le società controllate dalla Banca non detengono azioni emesse da BAPS.

4. Durata dell'autorizzazione assembleare ex art. 144-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti

Come detto, l'art. 144-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, applicabile alla Banca in virtù del disposto di cui al comma 3-bis dell'art. 132 del TUF, rende necessaria un'approvazione assembleare ai fini della definizione delle modalità utilizzabili per l'acquisto di azioni proprie dalla Banca.

Tale autorizzazione, limitatamente all'acquisto di azioni proprie, viene richiesta sino all'Assemblea ordinaria 2027, alla quale sarà sottoposta l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026.

L'autorizzazione all'annullamento, alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, comunque non necessaria ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto sociale, è richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a tale riguardo e della necessità di disporre della massima flessibilità, anche in termini temporali, per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, delle azioni in portafoglio.

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle menzionate operazioni in tutto o in parte, in una o più volte e in ogni momento, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

5. Corrispettivo minimo e massimo

Per le operazioni di acquisto di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione (fatti salvi, quindi, i casi di rimborso statutariamente previsti che avranno luogo al valore definito dall'Assemblea al punto 4 dell'ordine del giorno), il corrispettivo sarà determinato: (i) ove l'operazione venga effettuata su Vorvel – si ha riferimento all'attività di sostegno della liquidità del titolo e ad operazioni di *buy-back* – in coerenza con quanto previsto dalla Prassi di mercato Consob, dalle Linee Guida Consob e dalla normativa tempo per tempo vigente; (ii) ove l'operazione venga effettuata al di fuori della sede di esecuzione multilaterale – si ha riferimento all'iniziativa mutualistico-solidaristica ed alle ulteriori ipotesi residuali sopra richiamate – in misura non superiore al prezzo d'asta rilevato su Vorvel nell'asta immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione.

Per gli atti dispositivi delle azioni proprie in portafoglio, il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti dispositivi saranno effettuati

Gli acquisti di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione saranno effettuati con modalità, individuate dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Con riguardo alle ipotesi di cui alla lettera (a) del paragrafo 1 (attività di sostegno della liquidità del titolo), saranno seguite le modalità previste dall'art. 144-*bis*, comma 1, lett. a), b) e d-*ter*) e comma 1-*bis*, del Regolamento Emittenti, ovverosia: (i) offerte pubbliche di acquisto o di scambio; (ii) su sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; (iii) con modalità ispirate a prassi di mercato ammesse dalla Consob; e (iv) alle condizioni indicate dall'art. 5 del MAR.

Con riguardo alle ipotesi di cui alla lettera (c) del paragrafo 1 (operazioni di *buy-back*), le modalità utilizzate saranno coerenti con quanto previsto dal già richiamato art. 144-*bis*, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti, ovverosia su Vorvel, secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Con riguardo all'ipotesi di cui alle lettere (b) e (d) del paragrafo 1 (iniziativa mutualistico-solidaristica ed ulteriori ipotesi residuali), le modalità utilizzate saranno sostanzialmente equiparabili a quelle previste dall'art. 144-*bis*, comma 1, lett. a) e d-*bis*), del Regolamento Emittenti, ovverosia tramite: (i) offerte pubbliche di acquisto o di scambio, eventualmente anche al di sotto della soglie rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. v), del TUF (come precisate dall'art. 34-*ter* del Regolamento Emittenti); (ii) svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie (pur in assenza del raggiungimento delle soglie quantitative che rendono la negoziazione per conto proprio rilevante ai fini della qualificazione dell'intermediario come internalizzatore sistematico).

Quanto alle operazioni di annullamento, cessione o agli altri atti di disposizione o utilizzo di azioni proprie, potrà essere utilizzata qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite, tra cui l'assegnazione dei titoli ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Banca o di eventuali società collegate.

7. Informazioni nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale

Le operazioni di acquisto di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale. Rimane, in ogni caso, ferma – in considerazione della forma sociale cooperativa – la facoltà del Consiglio di Amministrazione di annullare le azioni acquistate, ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto sociale.

Ragusa, 27 marzo 2026

Banca Agricola Popolare di Sicilia S.c.p.A.

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
dott. Arturo Schinà

Fine Comunicato n.30008-13-2026	Numero di Pagine: 9
---------------------------------	---------------------